



Copertura Assicurativa

LOTTO 1 A) - INFORTUNI CUMULATIVA

LOTTO 1 B) - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO PER CONTO ED A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL (F.I.G.H.) E DEI SUOI TESSERATI

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2025

Scadenza ore 24.00 del 30/06/2028

SOMMARIO

CONVENZIONE ASSICURATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO PER CONTO EDA FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL(F.I.G.H.) E DEI SUOI TESSERATI	5
Art.1 -Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	5
Art. 2 - Durata della convenzione	5
Art. 3 - Obblighi della Contraente	6
Art. 4 - Clausola Broker.....	6
Art.5 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	6
DEFINIZIONI.....	7
Allegato 1	8
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	9
Art. 1 - Titoli che danno diritto all'assicurazione	9
Art. 2 - Recesso in caso di sinistro	9
Art 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	9
Art.4 - Denuncia dei sinistri	9
Art.5 - Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio.....	9
Art.6 - Revisione dei prezzi	10
Art.7 - Obbligo di documentazione dei sinistri	10
Art. 8- Manifestazioni unitarie	10
Art.9 - Assicurazione per conto altrui.....	10
Art.10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede	10
Art.11 - Estensione territoriale	11
Art.12 - Rinvio alle norme di legge.....	11
Art.13 - Trattamento dei dati	11
Art.14 - Foro competente- clausola arbitrale	11
Art. 15 - Riparto di coassicurazione e delega	11
Art. 16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	11
Art. 17 - Oneri fiscali	11
Art. 18 - Interpretazione del contratto	11
Art.19 – Esclusione Ofac – sanzioni internazionali.....	12
LOTTO 1 A.....	13
SEZIONE I - INFORTUNI	13
Art. 1 - Soggetti Assicurati	13
Art. 2- Oggetto dell'assicurazione	13

Categoria A: Tesserati e Soggetti A	13
Categoria B: Squadre Nazionali Giovanili e Seniores M/F + Atleti appartenenti alla squadra federale/Campus	13
Art. 3 - Estensioni di garanzia	14
Art. 4 - Esclusioni	14
Art. 5 Rimborso spese di cura valida esclusivamente per la Categoria B	14
Art. 6 - Esonero denuncia di infermità	15
Art. 7 - Rinuncia alla rivalsa	15
Art. 8 - Limiti di età	15
Art. 9 - Persone non assicurabili	15
Art. 10 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari.....	16
Art. 11 Infortuni determinati da calamità naturali	16
Art. 12 - Criteri di indennizzabilità	16
Art. 13 Prestazioni.....	16
Art. 14 Franchigia.....	18
Art. 15 - Controversie.....	18
Art. 16 - Estensioni speciali.....	19
1. Caso di Invalidità Permanente	20
2. Caso Inabilità Temporanea	20
Art. 17 -Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	20
Art.18 - Limite di indennizzo per singolo evento	21
FORMULA INTEGRATIVA AD ADESIONE CATEGORIA TESSERATI E SOGGETTI A.....	22
Art. 1 Adesione alla formula integrativa	22
Art. 2 Decorrenza e scadenza della formula integrativa	22
Art. 3 Premi	22
Art. 4 Somme Assicurate	22
Art. 5 Invalidità permanente (Tabella Lesioni) – Franchigia assoluta.....	22
Art. 6 Rimborso Spese Mediche	22
Lotto 1. B SEZIONE II.....	24
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	24
Art. 1 - Descrizione del rischio.....	24
Art.2 - Oggetto dell'assicurazione	24
Art. 3- Limiti Territoriali.....	24
Art. 4 - Novero dei Terzi.....	24
Art. 5 - Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti	24

Art. 6 - Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato (R.C.O.).....	25
Art. 7 Estensione alle Malattie Professionali.....	25
Art.9 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza	26
Art.10 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	26
Art. 11 - Rinuncia alla rivalsa/surroga.....	26
Art. 12 - Esclusioni	26
Art. 13 - Franchigia	28
ART. 14 - ESTENSIONI DI GARANZIA (A PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE ESCLUSIONI)...	28
Art. 14.1- Responsabilità Civile Personale	28
Art. 14.2 - Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto	28
Art. 14.3 - R.C. del Committente.....	28
Art. 14.4 - Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività	29
Art 14.5 - R.C Gestione Impianti	29
Art. 14.6 - Danni da furto.....	29
Art. 14.7 - Altre attività rientranti in garanzia.....	30
SEZIONE III – RIEPILOGO SOMME ASSICURATE	31
LOTTO 1 A)	31
SEZIONE I GARANZIA INFORTUNI	31
Squadra Nazionale Seniores M/F	31
Garanzia RCT	31
Garanzia RCO.....	31
SEZIONE IV-PREMI	32
LOTTO 1 A) SEZIONE I - INFORTUNI	32
LOTTO 1 B) SEZIONE II - R.C.T.....	32

CONVENZIONE ASSICURATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO PER CONTO EDA FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL (F.I.G.H.) E DEI SUOI TESSERATI

Tra la Federazione Italiana Giuoco Handball in seguito denominata Contraente e la Compagnia, in seguito denominata Impresa o Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione assicurativa per la garanzia contro gli Infortuni e la Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro per conto ed a favore della Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) dei suoi Organi Centrali e Periferici e dei suoi Tesserati.

Le prestazioni garantite sono regolamentate nel presente Contratto disciplinato come segue dalla Società:

- Polizza n. per la copertura Infortuni – Lotto 1. A Sezione I del presente contratto
- Polizza n. per la copertura Rct/o – Lotto 1. B Sezione II del presente contratto

Art.1 -Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza. Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dal momento in cui consegna il titolo che dà diritto all'assicurazione ai sensi dell'art. 1 "Titoli che danno diritto all'assicurazione" della presente Sezione, e scadrà al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del titolo anzidetto.

La Compagnia prende atto, inoltre, che la FIGH concede annualmente ai tesserati una proroga del tesseramento fino al 31 luglio dell'anno successivo al rilascio della tessera o dell'affiliazione in presenza di campionati federali e /o manifestazioni direttamente organizzate o autorizzate da FIGH che rientrino a tutti gli effetti nel calendario di attività sportive dell'anno sportivo che si conclude il 30 giugno precedente. Pertanto, la Compagnia prende atto e accetta che il titolo che dà diritto alle prestazioni assicurative si intenderà valido per l'intero periodo di proroga. Tale precisazione e vincolo, si applica automaticamente anche su ogni formula integrativa cui ogni singolo soggetto abbia aderito.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker. In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa

A parziale deroga del precedente comma, e solo ed esclusivamente per la garanzia infortuni prevista ex decreto legge 03.11.2010 "Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti", pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20.12.2010, in caso di mancato pagamento del premio da parte della Contraente, qualora l'Assicurato possa esibire il titolo che dà diritto all'assicurazione rilasciato precedentemente la data di infortunio, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato ai sensi dell'art. 1916 c.c.. Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo, in data posteriore alla adesione alla Convenzione, ma anteriore alla segnalazione dei nominativi alla Società, quest'ultima esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro. L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi della legge dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla Federazione stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dalla organizzazione della Federazione.

Art. 2 - Durata della convenzione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo a ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 3 - Obblighi della Contraente

La Contraente si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall'accordo.

Art. 4 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo mail e/o telefax e/o pec, le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della mail e/o telefax e/o pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%.

Art.5 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la Stazione Appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

DEFINIZIONI

Ambulatorio	La struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.
Assicurato/Associato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente compreso in copertura.
Beneficiario	L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.
Broker incaricato:	Howden S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.
Contraente	La Federazione Italiana Giuoco Handball
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Day Hospital	Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.
Franchigia	È l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico che per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.
Inabilità temporanea	Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Indennizzo Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente	Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura	L'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie e al ricovero del malato. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Lesione	Ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella allegata.
Massimale	L'importo massimo della prestazione della Società.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.

Allegato 1

Ricovero	Permanenza in Istituto di cura (pubblico o privato) con almeno un pernottamento. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	È l'importo da calcolarsi in misura percentuale su danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto dell'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	La compagnia di assicurazione.
Soggetti A	Organi della Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) Presidente, Membri del Consiglio Federale, Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, Segretario Generale, Presidenti/Delegati e Membri dei Comitati Regionali, Ufficiali di gara - Arbitri e Commissari, Membri di organi di Commissioni Federali Centrali e Periferiche, Tecnici, Allenatori e Atleti di interesse nazionale, medici e fisioterapisti federali.
Tesserato	Ogni singolo soggetto tesserato con la Contraente.
Atleta	il tesserato di interesse nazionale o appartenente alla squadra federale /Campus che svolge l'attività sportiva rientrando negli scopi della Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico.
Trattamento chirurgico	Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in Istituto di cura.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Titoli che danno diritto all'assicurazione

Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Federazione Italiana Giuoco Handball, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative è:

- la Tessera nominativa e numerata I certificato numerico di tesseramento;
- per i Tesserati convocati nelle Nazionali e /o Squadra Federale/Campus, la convocazione da parte della Contraente all'attività stessa.

Le tessere verranno rilasciate a cura della Federazione Italiana Giuoco Handball e da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

Per la Federazione Italiana Giuoco Handball costituisce titolo il presente contratto.

Art. 2 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60' giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

Art 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

La presente assicurazione è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi altra copertura assicurativa in corso per l'Assicurato. La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio.

Art.4 - Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Sede di Howden S.p.A. via Bartolomeo Eustachio, 8 - 00161 Roma - entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento e/o dal momento in cui l'Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile.

La denuncia del Sinistro dovrà redatta a cura dell'Assicurato, secondo le modalità indicate nella Convenzione e utilizzando la relativa modulistica rinvenibile attraverso il sito internet della Federazione.

Art.5 - Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio

I premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi e l'importo complessivo previsto dalla sopracitata Sezione deve considerarsi quale premio anticipato alla Società per l'anno assicurativo.

Limitatamente alla Sezione I- Infortuni il premio è convenuto in base ad elementi variabili, esso viene anticipato con le modalità risultanti dal conteggio esposto nella successiva Sezione IV Premi ed è regolato alla fine di ciascuna annualità.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società il numero definitivo degli Associati e/o iscritti per ogni singola categoria.

Relativamente alla copertura assicurativa per gli Atleti Nazionali, Squadre Nazionali Giovanili e Seniores M/F e Atleti appartenenti alla squadra federale/Campus, in sede di regolazione del premio nonché di gestione del sinistro, farà fede la dichiarazione della Federazione in merito alla categoria di appartenenza dei soggetti assicurati.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate con le modalità previste dall'art.1 – Decorrenza della Garanzia e pagamento del premio.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli, per i quali la Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

Art.6 - Revisione dei prezzi

Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsti dall'art. 10 di polizza che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al cinque per cento, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'ottanta per cento della variazione detratta l'alea del 5 per cento, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto all'art. 2, in merito all'impegno della Società alla proroga tecnica.

Art.7 - Obbligo di documentazione dei sinistri

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso sia per la convenzione che per le adesioni volontarie:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

1. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente stesso.
2. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
3. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 8- Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali la Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) abbia ufficialmente aderito.

Art.9 - Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti se non dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del c.c.

Art.10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso a essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c.

Art.11 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il Mondo intero. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.

Art.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art.13 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società e Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.14 - Foro competente- clausola arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

Art. 15 - Riparto di coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 c.c.;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente e ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto, le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta su detti documenti dalla società Delegataria li rende validi a ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art.19 – Esclusione Ofac – sanzioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

LOTTO 1 A

SEZIONE I - INFORTUNI

Art. 1 - Soggetti Assicurati

L'assicurazione alle condizioni sotto riportate nelle singole Sezioni di appartenenza, vale per i Tesserati della Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) di seguito riportati:

- Categoria A: Tesserati e Soggetti A;
- Categoria B: Squadre Nazionali Giovanili e Seniores M/F + Atleti appartenenti alla squadra federale/Campus

Si precisa che l'Assicurazione vale per le attività di carattere amatoriale/promozionale anche con squadre miste maschi e femmine, purché tesserati.

Art. 2- Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva, ricreativa e culturale organizzata sotto l'egida della Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.), ivi compresi gli allenamenti (anche individuali organizzati e/o disposti dalle Società Sportive regolarmente affiliate), fuori sede, le competizioni e/o gare, i ritiri e stages di preparazione anche fuori sede e l'attività agonistica nazionale ed internazionale.

La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva.

Inoltre, le garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente e delle Società affiliate e, più precisamente, in occasione di riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, sempreché documentati attraverso verbali, corrispondenza certa con data, atti di repertorio della Contraente e/o delle Società affiliate.

L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e da luogo di svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato all'attività di cui ai precedenti commi, ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Per l'identificazione delle persone danneggiate faranno fede i referti della Contraente e, in subordine, le convocazioni Societarie. In tal caso la denuncia di sinistro dovrà riportare la firma del Dirigente accompagnatore indicato nel predetto referto o convocazione. In questo caso la garanzia esplicherà il proprio effetto anche per il tragitto da casa sino al punto di raduno e viceversa entro i limiti previsti dal precedente punto a).

Il rischio in itinere sarà operante sempre che alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro.

L'assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive per la categoria di tesserati B "Squadre Nazionali Giovanili e Seniores M/F e Atleti appartenenti alla squadra federale/Campus" la copertura vale altresì per il rimborso delle spese sostenute a seguito di ricovero per infortunio.

Categoria A: Tesserati e Soggetti A

L'assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:

1. la morte;
2. una o più lesioni previste nella tabella allegata.

Categoria B: Squadre Nazionali Giovanili e Seniores M/F + Atleti appartenenti alla squadra federale/Campus

L'assicurazione è prestata:

- contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:

1. la morte;
2. una o più lesioni previste nella tabella allegata;
3. una invalidità permanente.

- per le richieste di rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio.

Art. 3 - Estensioni di garanzia

Sono compresi in garanzia anche:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
3. gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
4. l'annegamento;
5. l'assideramento e/o congelamento;
6. colpi di sole e/o di calore;
7. gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
8. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi;
9. le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari;

Art. 4 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni conseguenti a:

- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo
- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- dalla partecipazione, anche come passeggero, a gare, competizioni e relative prove di veicoli a motore e di natanti a motore in genere;
- dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati;
- da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere;
- da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e/o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- dall'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertate in base alle normative vigenti.
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra;
- stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;
- interventi di chirurgia plastica a scopo estetico (salvo quella a scopo ricostruttivo);
- spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori;
- agopuntura non effettuata dal medico.

Art. 5 Rimborso spese di cura valida esclusivamente per la Categoria B

In deroga al precedente art. 4 "Esclusioni", la Compagnia, rimborsa per gli assicurati le spese sostenute a seguito di ricovero per infortunio, anche qualora rientrasse nella franchigia contrattuale, sia in Istituto di cura pubblico che privato, sia in regime di degenza diurna (day-hospital) e/o ambulatorio, con o senza intervento chirurgico e le Spese extraospedaliere nel limite del massimale di Euro 20.000,00 per anno e per persona.

Ricovero

Entro il limite, la Compagnia rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per:

1. onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
2. assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
3. rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono nonché le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.

Spese extraospedaliere

Entro il limite di € 10.000,00, la Compagnia rimborsa inoltre le eventuali spese sostenute in regime di extra ricovero, per:

1. Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali;
2. Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell'Assicurato;
3. Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici;
4. Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell'Assicurato;
5. Cure dentarie, rese necessarie dall'infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l'infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l'evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.

La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle fratture vertebrali anche se non dovesse comportare ricovero.

Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 750,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione.

Quanto previsto nel presente art. 5 ricomprende le situazioni patologiche e/o malattie insorte anteriormente alla stipula di detta polizza.

Si precisa che la Compagnia effettuerà i rimborsi direttamente alla Contraente (F.I.G.H.), anche nel caso in cui le fatture siano intestate all'Assicurato. Le spese sanitarie sono, infatti, anticipate dalla Contraente all'Assicurato.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

Indennità giornaliera da ricovero

In caso di ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) reso necessario da Infortunio con o senza intervento chirurgico ed in assenza di richiesta di rimborso per spese durante il ricovero, la Società rimborsa all'Assicurato una diaria giornaliera per persona pari a Euro 85,00 per ciascun giorno di degenza e per una durata massima di 60 giorni per evento. Il giorno di entrata e quello di uscita saranno considerati come unico giorno. I primi tre giorni di ricovero non prevedono la corresponsione di alcun indennizzo.

La Società effettuerà il pagamento dovuto all'Assicurato od ai suoi eredi, soltanto a cura ultimata, su presentazione di cartella clinica rilasciata dall'istituto di cura.

Rientro sanitario

Sono, inoltre, rimborsate le spese inerenti squadre di soccorso e/o trasporto dell'assicurato (sia in Italia che all'Estero) con qualsiasi mezzo idoneo e non sia disponibile la Struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Il limite di indennizzo è di Euro 2.500,00 per sinistro ed Euro 5.000,00 per anno assicurativo.

Art. 6 - Esonero denuncia di infermità

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire. Se l'evento indennizzabile a termini di polizza colpisce una persona che non è fisicamente sana si applicherà quanto disposto dall'art. 12 Criteri di indennizzabilità.

Art. 7 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 8 - Limiti di età

Fermi restando i limiti dettati dai Regolamenti Federali, l'assicurazione viene prestata per persone di età non superiore a 80 anni e la garanzia cessa al compimento.

Art. 9 - Persone non assicurabili

La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organico-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici. L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Si intendono comunque assicurati i soggetti affetti dalle seguenti patologie:

- Patologie psichiatriche (Disturbi mentali come da assi 1, 2, 3 del DSM-IV - Attention Deficit - Hyperactive Disorder);
- Patologie neurologiche;
- Patologie neuromotorie;

- Paralisi cerebrale infantile: Malattie degenerative del sistema nervoso adulto; Patologie dismetaboliche e disgenetiche; Miopatie e polineuropatie; Mielopatie; Epilessia non in fase attiva; Patologie osteoarticolari; Disturbi sensoriali.

Art. 10 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato.

Art. 11 Infortuni determinati da calamità naturali

Con riferimento all'art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l'estensione dell'assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il limite di € 50.000.000,00.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.

Art. 12 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all'infortunio stesso; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 – Persone non assicurabili – della presente Sezione, si dà atto che il Contraente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.

In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (indetta dalla Federazione o a cui partecipi la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) o in occasione della partecipazione del soggetto assicurato ad una manifestazione con altre organizzazioni alle quali la F.I.G.H. abbia ufficialmente aderito (Vedi quanto previsto dal precedente Art. 7 "Manifestazioni unitarie" delle Norme Comuni) iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.

Art. 13 Prestazioni

Caso Morte

In caso di morte dell'Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'evento indennizzabile a termini di polizza ed a causa di esso, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi legittimi.

L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quanto previsto per le garanzie di cui all'art. 2 - Oggetto dell'assicurazione, punto 2) di entrambe le categorie o per l'invalidità permanente prevista dall'art.

16) Estensioni speciali - Rischio Volo; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per lesione e/o invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'evento indennizzabile a termini di polizza ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, la Società liquida ai beneficiari il capitale garantito per il caso morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 c.c. Se, dopo che la Società ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione - entro 15 giorni dalla richiesta - della somma pagata.

Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso morte agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Nel caso in cui, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulti che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Caso Lesioni

Per i Tesserati, in caso di infortunio, la prestazione assicurativa consiste nell'erogazione, da parte della Società, di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione dell'apposita Tabella Lesioni, in allegato al presente contratto (Allegato 1).

Precisazioni:

- Per "frattura" s'intende una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
- Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee e di distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
- Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.
- Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di dialisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato).
- Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell'indennizzo indicato.
- Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture ossee di avambraccio e arti inferiori espressamente gabbellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
- I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomico-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo.
- Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
- Qualora la lesione riportata dall'Assicurato produca allo stesso, nell'arco dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo previsto per la lesione sarà pari ad € 60.000,00
- Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso.
- Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti mobili), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
- Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall'evento che ne abbia determinato la causa, l'Assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di "Frattura dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa".
- In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma postraumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.
- L'indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
- Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale. Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata. In questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.

Caso di Invalidità Permanente

L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 (Tabella INAIL) e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del presente contratto e in contanti anziché sotto forma di rendita.

Per la valutazione degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui all'Art. 15 "Controversie".

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Caso Inabilità Temporanea

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità temporanea, la Società liquida la diaria di € 52,00 a partire dal 9° giorno successivo a quello dell'infortunio. In caso di ricovero con pernottamento, la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio. Dal conteggio dei giorni di inabilità vengono convenzionalmente esclusi i giorni festivi. La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio

Art. 14 Franchigia

Categoria A: Tesserati e Soggetti A

Sul capitale assicurato previsto alla Sezione III "Riepilogo Somme Assicurate" non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell'art. 12 non supera il 6%.

Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 6% l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.

Qualora il complesso delle lesioni riportate risultasse superiore al 60% si darà luogo alla liquidazione dell'intera somma assicurata prevista alla Sezione III "Riepilogo Somme Assicurate".

Categoria B: Squadre Nazionali Giovanili e Seniores M/F + Atleti appartenenti alla squadra federale/Campus

Caso Lesioni

Sul capitale assicurato previsto alla Sezione III "Riepilogo Somme Assicurate" non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell'art. 12 della Sezione I - Infortuni non supera il 4%. Se invece, risulterà superiore al 4% ma inferiore al 20%, l'indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il 4%; nel caso in cui l'invalidità sia superiore al 20% sarà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia.

Qualora il complesso delle lesioni riportate risultasse superiore al 60% si darà luogo alla liquidazione dell'intera somma assicurata previsto alla Sezione III "Riepilogo Somme Assicurate".

Caso Invalidità Permanente

Sul capitale assicurato previsto alla Sezione III "Riepilogo Somme Assicurate" si calcola l'invalidità permanente come segue:

- l'indennizzo sulla somma assicurata non sarà riconosciuto quando l'invalidità permanente sia uguale o inferiore al 4% dell'Invalidità permanente totale;
- se invece, risulterà superiore al 4% ma inferiore al 20%, l'indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il 4%; nel caso in cui l'invalidità sia superiore al 20% sarà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia.

Art. 15 - Controversie

In caso di controversie fra la Società e l'Assicurato sul diritto o sulla misura dell'indennizzo, le Parti possono, in alternativa al ricorso all'Autorità giudiziaria, conferire mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contraddittorio tra il medico dell'avente diritto ed il medico fiduciario della Società.

In caso di mancato accordo tra i due medici, la Società e l'Assicurato, che manlevano il Contraente da ogni relativo onere, si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato ed il terzo dai predetti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede presso la provincia in cui l'Assicurato ha la propria sede di lavoro.

Sia la Società che l'Assicurato sostengono le proprie spese e remunerano il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per la Società e l'Assicurato anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale.

Ove l'Assicurato avviasse richiesta di arbitrato ai sensi del presente articolo e chiamasse in causa, anziché la Società, direttamente il Contraente, la Società provvederà ad individuare, sostenendone l'onere, il medico designato a fungere da arbitro per conto del Contraente ed a gestire tutte le attività necessarie per conto dello stesso.

Il Contraente si impegna ad accettare sia l'arbitro designato dalla Società che l'assistenza prestata da quest'ultima.

I risultati dell'arbitrato saranno vincolanti per la Società.

Se l'Assicurato conviene il Contraente davanti all'Autorità Giudiziaria per controversie riguardanti il diritto o la misura dell'indennizzo, la Società interverrà in giudizio impegnandosi a sollevare il Contraente dagli oneri conseguenti ad un eventuale esito negativo della controversia, salvo che tale esito dipenda da norme degli Statuti del Contraente che non riflettessero corrispondenti obblighi della Società nei confronti del Contraente ai sensi della presente polizza di assicurazione.

Art. 16 - Estensioni speciali

Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.

Danno estetico

Si conviene che, per gli Assicurati di età non superiore ai 14 anni, la Società rimborserà fino ad un massimo di Euro 3.000,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio e/o lesione previste nelle tabelle allegate.

Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti

Fermo quanto previsto nel precedente art. 13 - "Prestazioni - Caso Morte", per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'Assicurato il ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto allo stesso l'importo di Euro 160,00.

Avvelenamenti

Fermo quanto previsto nel precedente art. 13 - "Prestazioni - Caso Morte", a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, verrà corrisposto all'Assicurato l'importo di Euro 260,00.

Rimpatrio salma

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all'estero, la Società, fino alla concorrenza di € 2.600,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell'infortunio al luogo di sepoltura in Italia.

Assideramento - congelamento - colpi di sole o di calore

Fermo quanto previsto nel precedente art. 13 - "Prestazioni - Caso Morte", a seguito di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione verrà corrisposto allo stesso l'importo di Euro 260,00.

Perdita dell'anno scolastico

Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a causa delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all'Assicurato verrà corrisposto l'importo massimo di € 1.500,00.

Rischio Volo

La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni.

La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso.

La presente garanzia è prestata per le somme previste alla Sezione III "Riepilogo Somme Assicurate"; inoltre prevista una Diaria da inabilità temporanea di Euro 52,00.

Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall'Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative, non potrà superare i capitali per persona di:

- Euro 1.000.000,00 per il caso di Morte;
- Euro 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;
- Euro 250,00 giornaliera per il caso di inabilità temporanea e

complessivamente, per aeromobile,

- Di Euro 5.000.000,00 per il caso di Morte;
- Euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente;
- Euro 5.000,00 giornaliera per il caso di inabilità temporanea.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferiti ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente.

Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Con esclusivo riferimento alla presente garanzia "Rischio Volo", art.13 – "Prestazioni – Caso Lesioni si intende integrato come segue:

1. Caso di Invalidità Permanente

L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella allegato 1 al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 (Tabella INAIL) e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del presente contratto e in contanti anziché sotto forma di rendita.

Per la valutazione degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sui criteri di indennizzo sono demandate per iscritto al collegio medico di cui all'Art. 15 "Controversie".

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

2. Caso Inabilità Temporanea

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità temporanea, la Società liquida la diaria di € 52,00 a partire dal 9° giorno successivo a quello dell'infortunio. In caso di ricovero con pernottamento, la diaria viene liquidata dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio. Dal conteggio dei giorni di inabilità vengono convenzionalmente esclusi i giorni festivi. La diaria viene corrisposta per un massimo di 365 giorni di inabilità per ogni infortunio

Art. 17 -Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Denuncia di infortunio

La denuncia degli infortuni, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata al Broker Howden Spa entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del c.c. La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l'identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto; nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura ecc.). Ricevuta la necessaria documentazione, la Società, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. L'indennizzo verrà corrisposto in Italia, in Euro.

L'Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questi ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Denuncia della morte

La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l'indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata al broker Howden Spa entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del c.c.

Gestione e liquidazione del sinistro "Rimborso delle Spese Mediche"

Le prestazioni potranno essere garantite attraverso il seguente regime:

- a) assistenza sanitaria indiretta (rimborsuale): è riconosciuto agli Assicurati il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi e non rientranti nell'ambito del Network Sanitario reso disponibile.

In questo caso, la richiesta di rimborso deve essere fatta per iscritto ed inviata al Broker Howden Spa entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del c.c.

La Compagnia effettua il rimborso delle spese mediche sostenute dall'assicurato previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa ed il pagamento sarà effettuato a cura ultimata.

Art.18 - Limite di indennizzo per singolo evento

In caso di singolo evento che coinvolga più Assicurati con la presente polizza, le somme delle garanzie di cui alla presente Sezione I - Infortuni non potranno superare l'importo di Euro 2.000.000,00

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni Assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.

FORMULA INTEGRATIVA AD ADESIONE CATEGORIA TESSERATI E SOGGETTI A

Alle condizioni che seguono è data facoltà ai singoli tesserati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione nei termini qui di seguito espressamente indicati.

L'assicurazione vale sia durante gli allenamenti che le competizioni e/o gare, ritiri e/o stages di preparazione.

Art. 1 Adesione alla formula integrativa

Al fine di aderire alla formula integrativa, il singolo tesserato dopo aver provveduto alla compilazione del modulo, reperibile sul sito istituzionale della Federazione - www.figh.it - nella sezione dedicata alle coperture assicurative e, dopo aver effettuato il versamento del relativo premio, dovrà inviare copia di tale documentazione nelle modalità previste nell'apposito modulo di adesione.

Art. 2 Decorrenza e scadenza della formula integrativa

Le garanzie, a parziale deroga dell'art. 5 delle norme comuni previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24,00 del giorno di valuta del pagamento del premio e scadranno inderogabilmente alle ore 24.00 del successivo 30/06. Per il rinnovo sarà facoltà di ogni singolo tesserato completare nuovamente il modulo ed effettuare il pagamento nei termini sopra esposti.

Art. 3 Premi

I premi dovranno essere pagati alla Società/Broker direttamente nelle modalità previste nell'apposito modulo di adesione. Il premio è unico ed indivisibile.

Art. 4 Somme Assicurate

Le somme garantite si intenderanno quelle sottoindicate in sostituzione di quelle previste dalla copertura base per i Tesserati.

Formula integrativa "A" Base

Caso morte: € 80.000,00

Caso lesioni: € 80.000,00 franchigia 3% relativa al 15%

Formula integrativa "A" Gold

Caso morte: € 100.000,00

Caso lesioni: € 100.000,00 franchigia 3% relativa al 15%

Rimborso spese mediche: € 1.500,00 - scoperto 10% min. € 150,00

Art. 5 Invalidità permanente (Tabella Lesioni) – Franchigia assoluta

Relativamente a quanto previsto nell'art. 14 della Sezione I - Infortuni, resta convenuto che, all'atto dell'adesione alla presente formula integrativa, la percentuale di franchigia si intenderà ridotta al 3%.

Pertanto, sul capitale assicurato, non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell'art. 12 non supera il 3%.

Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3% ed inferiore al 15%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.

Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15% la franchigia si intenderà annullata e l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla percentuale di invalidità.

Infine, qualora il complesso delle lesioni riportate risultasse superiore al 60%, si darà luogo alla liquidazione dell'intera somma assicurata prevista al precedente Art. 4.

Art. 6 Rimborso Spese Mediche

Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per:

Ricovero

1. onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);
2. assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
3. rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono.

Extra ricovero

Inoltre, l'Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per:

1. Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali;
2. Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell'Assicurato;
3. Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici;
4. Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell'Assicurato;
5. Cure dentarie, rese necessarie dall'infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l'infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l'evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.

Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.

La garanzia prevista nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle fratture vertebrali anche se non dovesse comportare ricovero.

Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 500,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

Si precisa che per la denuncia del sinistro si intende operante l'art. 17 Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro "Denuncia di Infortunio" della Sezione I.

Lotto 1. B SEZIONE II
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Art. 1 - Descrizione del rischio

L'assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente.

Sono comprese tutte le attività organizzate dalla Federazione per proprio conto, dai Comitati Territoriali, Regionali e dalle Società Sportive affiliate.

L'attività dei soggetti assicurati riguarda:

- i corsi;
- la promozione e l'organizzazione delle attività rientranti negli scopi della F.I.G.H.;
- l'esercizio e lo svolgimento di attività sportiva (allenamenti anche individuali);
- la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ricreative e culturali e quant'altro riconosciuto dalla F.I.G.H.;
- riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, e tutte le attività rientranti negli scopi della F.I.G.H.

Art.2 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne la F.I.G.H., i suoi dipendenti e/o equiparati, le sue strutture, i Tesserati, gli Atleti ed i Soggetti A della F.I.G.H. per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi e/o comunque di fatto svolti.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopraccitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o INAIL.

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera temporanei reperiti a mezzo ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti.

Art. 3- Limiti Territoriali

La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero. Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.

Art. 4 - Novero dei Terzi

Si conviene fra le Parti che:

- tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato;
- non sono considerati terzi le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato – dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo -, quando subiscano il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la successiva garanzia "Responsabilità Civile verso le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato". In caso contrario detti soggetti saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

Sono considerati Terzi fra loro:

- i Tesserati, e i Tesserati stessi aderenti alla Federazione nei confronti di quest'ultima, dei Comitati Regionali, Provinciali e delle Società affiliate;
- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato;
- gli Assicurati sono considerati terzi fra di loro per sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento dell'attività rientranti negli scopi della F.I.G.H.

Art. 5 - Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti

Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti della presente polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o

- massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente polizza.

Art. 6 - Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- assicurati, ai sensi del D.P.R 30 giugno 1965 n.1124.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n. 222. Tale garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 2.500,00 per ciascun danneggiato. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l'INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni I.N.A.I.L.

Quanto suddetto, è operante nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per l'addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Art. 7 Estensione alle Malattie Professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- a) Per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) Per le malattie professionali conseguenti;
- c) Alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- d) Alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- e) Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- f) Le malattie professionali derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

La presente garanzia è operante con un massimale di € 50.000,00 il quale rappresenta la massima esposizione della Società:

- g) Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- h) Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art.9 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art.10 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia o tramite il Broker e/o alla Società tempestivamente e rimmettergli al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Art. 11 - Rinuncia alla rivalsa/surroga

La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art.1916 c.c. nei confronti di:

- dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo;
- persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica;
- persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società.

Salvo sempre il caso di dolo.

Art. 12 - Esclusioni

La Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:

- rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria l'assicurazione;
- inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale; sono comunque compresi i danni da erogazione di acqua alterata per qualunque causa;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di attività della Azienda;
- presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimangono comunque efficaci le estensioni di garanzia di cui all'art. 14.6;
- impiego di aeromobili, nonché impiego di veicoli a motore o natanti se condotti da persona non abilitata ai sensi della normativa vigente;
- contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere;
- dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
- organismi geneticamente modificati;
- fenomeni elettromagnetici;
- detenzione o impiego di esplosivi da parte dell'Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dell'Azienda (quali ad esempio gli incaricati della sorveglianza);
- fuochi d'artificio;
- derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
- cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua, come anche per quelli da difetto originario del prodotto galenico somministrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche gestite dalla Azienda;
- cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

- rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell'esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;
- provocato a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi detenute;
- cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o in custodia;
- cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- conseguenti all'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva non dichiarata al precedente punto "Descrizione dell'attività" della presente Sezione.
- danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione:
- i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici, o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.
- danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici
- COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (ESCLUSIONE MALATTIE CONTAGIOSE): Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, questa non copre tutte le perdite effettive o presunte, le responsabilità, i danni, i risarcimenti, le lesioni, le malattie, i decessi, spese mediche, i costi di difesa, i costi, le spese o qualsiasi altro importo, direttamente o indirettamente e indipendentemente da qualsiasi altra causa che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza, originati da, causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con una Malattia Trasmisibile o il timore o la minaccia (effettiva o percepita) di una Malattia Contagiosa.
 Ai fini della presente appendice, perdita, responsabilità, danno, risarcimento, lesione, malattia, decesso, spesa medica, costo di difesa, costo, spesa o qualsiasi altro importo, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per la riabilitazione, la disintossicazione, la cura, il monitoraggio o il test di una Malattia Contagiosa.
 Ai sensi del presente documento, per Malattia Contagiosa si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da un organismo a un altro organismo in cui:
 - i. la sostanza o l'agente include, ma non si limita a, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, sia esso ritenuto vivente o meno e
 - ii. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - iii. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, stress emotivo, danni alla salute umana, al benessere umano o danni materiali
- LIABILITY CYBER CLAUSE (ESCLUSIONE PARZIALE CYBER E DATI): Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o in qualsiasi sua appendice, la presente Polizza non si applica a perdite, danni, responsabilità, reclami, multe, sanzioni, costi o spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con qualsiasi:
 - i. Atto Informatico o Incidente Informatico, inclusa, ma non solo, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare a qualsiasi Atto Informatico o incidente informatico.
 - ii. La perdita di utilizzo, la riduzione della funzionalità, la riparazione, la sostituzione, il ripristino, la riproduzione, la perdita o il furto di qualsiasi Dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati; indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza, a meno che non sia soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 5
 2. Nel caso in cui una qualsiasi parte della presente appendice sia ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti
 3. La presente appendice prevale su qualsiasi altra formulazione della Polizza o di una sua appendice che riguardi un Atto informatico, un Incidente Informatico o dei Dati e, se in conflitto con tale formulazione, la sostituisce
 4. Se gli Underwriters sostengono che, a causa di questa clausola, la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente Polizza, l'onere di provare il contrario incombe sull'Assicurato
 5. Tuttavia, la clausola 1. (i) della presente Esclusione non si applica in relazione a qualsiasi responsabilità effettiva o presunta per e/o derivanti da:
 - i. qualsiasi lesione fisica cagionata a terzi (diversa da lesioni mentali, disturbi mentali o malattia mentale);

- ii. qualsiasi danno a cose o distruzione di beni di terzi che ne derivi, risultante da o derivante da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente Informatico non sia causato da, contribuito da, derivante da o in connessione con un Atto Informatico. Nulla di quanto precede fornirà alcuna copertura per qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un Incidente Informatico o ad un Atto Informatico

Definizioni:

6. Per Sistema Informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e incluso qualsiasi dispositivo associato di input, output, archiviazione dati, attrezzatura di rete o struttura di backup, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
7. Per Atto Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la falsa denuncia di tali atti che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
8. Per Incidente Informatico si intende:
 - a. qualsiasi errore od omissione o serie di errori od omissioni correlate che coinvolgono l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico;
 - b. qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di indisponibilità o guasti parziali o totali correlati all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di un qualsiasi Sistema Informatico.
9. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo registrata o trasmessa in una forma che può essere utilizzata, consultata, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico

Art. 13 - Franchigia

La presente garanzia viene prestata, per ciascun sinistro, i seguenti scoperti e/o le seguenti franchigie, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate in polizza:

- Tutti i danni materiali: € 250,00

ART. 14 - ESTENSIONI DI GARANZIA (A PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE ESCLUSIONI)

Art. 14.1- Responsabilità Civile Personale

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato.

Relativamente al D. lgs n. 81/2008, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione, sia un dipendente.

Art. 14.2 - Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
- l'Assicurato e i propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali.

La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.

Art. 14.3 - R.C. del Committente

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'Art. 2049 del c.c., compresa la committenza veicoli in genere.

L'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione, sopraelevazione ed ampliamento di fabbricati, ambienti o impianti (compresi impianti sportivi, tribune, stadi, palazzetti e simili) nei quali si svolge l'attività descritta in polizza. Per effetto dell'entrata in vigore del D. lgs. 81/2008 e successive variazioni, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente polizza alla Contraente/Assicurata, nella sua qualità di committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso. L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto, la Contraente/Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al "responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso ed è valida anche per tali responsabili e/o coordinatori se prestatori di lavoro dell'Assicurato.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati. Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni

Art. 14.4 - Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, impianti sportivi (tribune, stadi, palazzetti, e simili). L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici. L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D. Lgs. 81/2008 la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove previsto dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe. La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Art 14.5 - R.C Gestione Impianti

Qualora le attività di cui all'art 1 "Descrizione del rischio" siano svolte attraverso la gestione e/o disponibilità anche temporanea di impianti sportivi, si applicano le seguenti ulteriori condizioni.

- Collaboratori: La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano fa loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.
- Danni da Incendio: La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.
- Danni a cose in consegna e custodia: A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia. Sono comunque esclusi:
 - i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;
 - i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata.
- La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 200,00, fermo restando che la Società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.
- Servizi complementari di impianti sportivi: La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.
- Parchi: La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l'uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi.
- Danni da sospensione o interruzione di esercizio: La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività sportive, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. La garanzia opera condizione che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza nella Sezione Somme assicurate, con un limite pari al 20% del massimale stesso.

Art. 14.6 - Danni da furto

La garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di:

- Impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- Impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi a fabbricati e impianti di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso utilizzati. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Il risarcimento dei danni viene effettuato con detrazione, per singolo sinistro del 20% con il minimo di € 1.500,00.

Art. 14.7 - Altre attività rientranti in garanzia

A maggiore precisazione e/o estensione dell'oggetto dell'assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sottoelencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l'intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell'appaltante.

- a) Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni
- b) organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, tornei, esibizioni attività promozionali di ogni tipo e simili, sportivi e non, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand e delle attrezzature necessarie
- c) servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande; Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo
- d) operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'Assicurato;
- e) conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività;
- f) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento; compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- g) servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda e/o circolo;
- h) proprietà ed uso, anche all'esterno dell'azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
- i) operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
- j) servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all'interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare addetto purché tesserato;
- k) esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all'attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall'attività svolta negli stessi;
- l) proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi e piscine.
- m) Dalla proprietà e/o gestione e/o esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- n) Dai danni a veicoli di terzi e/o dipendenti in sosta entro l'ente ove si svolgono le attività assicurate;
- o) Dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata.

SEZIONE III – RIEPILOGO SOMME ASSICURATE

LOTTO 1 A) SEZIONE I GARANZIA INFORTUNI

Categoria A: Tesserati + Soggetti A

Caso morte	€ 80.000,00
Caso lesioni	€ 80.000,00 - franchigia 6%
Inabilità temporanea.....	€ 52,00

Formula integrativa "A" Base

Caso morte:	€ 80.000,00
Caso lesioni	€ 80.000,00 franchigia 3% relativa al 15%

Formula integrativa "A" Gold

Caso morte:	€ 100.000,00
Caso lesioni	€ 100.000,00 franchigia 3% relativa al 15%
Rimborso spese mediche €... ..	€ 1.500,00 - scoperto 10% min. € 150,00

Categoria B: Squadre Nazionali Giovanili e Seniores M/F + Atleti appartenenti alla squadra federale / campus

Squadra Nazionale Giovanile M/F A e Appartenenti alla squadra federale / campus

Caso morte	€ 80.000,00
Caso lesioni	Tabella Lesioni - franchigia 4% relativa al 20%
Caso invalidità Permanente	€ 80.000,00- franchigia 4% relativa al 20%
Rimborso Spese Mediche:	€ 20.000,00
Inabilità temporanea.....	€ 52,00

Squadra Nazionale Seniores M/F

Caso morte	€ 150.000,00
Caso lesioni	Tabella Lesioni - franchigia 4% relativa al 20%
Caso invalidità Permanente	€ 150.000,00 franchigia 4% relativa al 20%
Rimborso Spese Mediche:	€ 20.000,00
Inabilità temporanea.....	€ 52,00

LOTTO 1 B)

Sezione II Garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza.

Garanzia RCT

Massimale per sinistro	€ 3.000.000,00
Con limite per danni a persona	€ 3.000.000,00
Con limite per danni a cose e animali	€ 3.000.000,00

Garanzia RCO

Massimale per sinistro	€ 3.000.000,00
Con limite per danni a persona	€ 1.500.000,00

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e/o R.C.O., il massimo esborso della Compagnia non potrà superare il massimale di €. 3.000.000,00.

SEZIONE IV-PREMI

I premi annui lordi si intendono stabiliti come segue:

LOTTO 1 A) SEZIONE I - INFORTUNI

BASE			
Categoria assicurata	n. assicurati	Premio unitario	Premio complessivo
Categoria A: Tesserati + Soggetti A	N. 20.300	€	€
Categoria B: Squadre Nazionali Giovanili e Seniores M/F + Atleti appartenenti alla squadra federale/Campus	N. 80	€	€
Integrativa: Tesserati + Soggetti A	N.	€	€
Totale			

LOTTO 1 B) SEZIONE II - R.C.T.

Il premio annuo lordo viene stabilito in €.....

La Contraente riconosce un premio annuale complessivo Sezione I e II di €